



COMUNE DI PIZZO

(Provincia di Vibo Valentia)

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale

N. **11** del Reg.

Data **23/02/2004**

OGGETTO:

Affidamento all'Associazione Culturale "G. MURAT" ONLUS del luogo, dei servizi integrativi museali.

L'anno duemila **quattro** il giorno **ventitrè** del mese di **Febbraio**

alle ore **10.30** in Pizzo, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei

Sigg.

FALCONE
CAVALLARO
FEDERICO
RICCIUTO

Giorgio Francesco
Carnino
Pisa
Giulio F.G.

- PRESIDENTE
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

CIT.
01 MAR 2004
N. 4653

Assiste il Segretario Comunale Signor **Dott. Domenico Libero SCUGLIA**

Il Presidente - riconosciuta la legalità dell'adunanza - dichiara aperta la seduta, e invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 112 del Decreto Legislativo n. 490/99 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997 n. 352 pubblicato sulla G.U. n. 302/99 che dispone la possibilità di affidare ad enti privati i servizi integrativi museali;

Considerato:

- che l'Associazione Culturale Gioacchino MURAT Onlus di Pizzo con regolare istanza richiedeva l'affidamento, tra l'altro, in concessione dei seguenti servizi aggiuntivi del Museo Murattiano:
- i servizi di informazione di guida e assistenza didattica e centri di incontro;
- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali;
- che la stessa proponeva all'Ente Comune la stipula di una Convenzione per il volontariato culturale all'interno delle strutture museali cittadine;

COMUNE DI PIZZO

- che con il protocollo di intesa ratificato con delibere della Giunta Municipale di Pizzo n. 185 del 13.11.2002 prot. n. 20202 del 19.11.2002 e dalla Giunta Provinciale di Vibo Valentia n. 414 del 28.11.2002 l'Associazione MURAT si assumeva l'onere di contribuire attraverso tutta una serie di obblighi alla fondazione e conseguente gestione culturale del Museo Provinciale Murattiano di Pizzo;

- che grazie ad un contributo dell'Assessorato Provinciale alla Cultura nella persona del Dott. Giuseppe CERAVOLO l'Associazione MURAT provvedeva altresì a dotare il costituendo Museo di n. 2 librerie contenenti libri sul periodo Murattiano e su quello Napoleonico, oltre che svariati altri libri sulla storia della Calabria;

- che sempre grazie al suindicato contributo dotava il costituendo Museo di n. 1 scrivania, n. 1 consolle/tavolo più svariata sedie in legno massiccio;

- che dotava l'Associazione MURAT a proprie spese per il Museo di documenti e quadri sia originali che in copia, attinenti la tragedia murattiana, in modo tale che in data 6 maggio 2003 lo stesso è stato ufficialmente inaugurato;

- che fin dalla costituzione ha curato in proprio la produzione e vendita di libri sulla tragedia murattiana, resi indispensabili dalla scarsità di pubblicazioni sulla storia di Re Gioacchino MURAT;

Considerato:

- che la promozione e lo sviluppo culturale, in particolare delle nuove leve di cittadini, rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente Comune;

- che la predisposizione dei servizi aggiuntivi del museo murattiano completa e migliora il servizio museale;

- che l'attività di volontariato culturale proposta dall'Associazione comporta degli evidenti vantaggi sia per l'Ente gestore del Museo che per i giovani partecipanti. Da un lato consente di avere, senza oneri per il Comune, personale qualificato attraverso un corso formativo specifico, da affiancare a quello attualmente utilizzato per l'attività del Museo Murattiano. Dall'altro consente ai nostri giovani:

- di ampliare e qualificare le proprie conoscenze sulle proprie radici storiche;

- di arricchire la propria personalità attraverso i colloqui con i visitatori con i quali confrontare le proprie conoscenze, la propria cultura;

Tutto ciò premesso;

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che dalla stipula della Convenzione non discendono oneri economici a carico dell'Ente;

ALLEGATO A

CONVENZIONE

Comune di Pizzo
e l'Associazione Culturale Gioacchino MURAT Onlus.

premessi che:

- in data 11/08/91 è stata approvata la legge-quadro n. 266 del 1991 sul Volontariato che valorizza il volontariato associato come espressione "di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- in data 14/01/93 è stato convertito nella legge n. 4 del 1993 il decreto legge n. 433 del 1992 che all'art. 3 prevede la possibilità per il Ministero per i Beni Culturali di stipulare con le Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11/08/91 n. 266;

considerato che l'Amministrazione ha sentito le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma uno del citato art.3 della legge n. 4 del 1993;

convengono e stipulano la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1 (premesse)

che con Protocollo d'Intesa ratificato con Delibere sia della Giunta Municipale di Pizzo n. 185 del 13/11/2002 Prot. N. 20202 del 19/11/2002 e della Giunta Amministrativa della Provincia di Vibo Valentia n. 414 del 28/11/2002 l'Associazione Murat si assumeva l'onere di contribuire attraverso tutta una serie di obblighi alla fondazione e conseguente gestione culturale del Museo Provinciale Murattiano di Pizzo;

- che grazie ad un contributo dell'Assessorato Provinciale alla Cultura nella persona del Dott. Giuseppe Ceravolo provvedeva altresì a dotare il costituendo Museo di n. 2 librerie contenenti libri sul periodo Murattiano e su quello Napoleonico, oltre che svariati altri libri sulla storia della Calabria;
- che sempre grazie al suindicato contributo dotava il costituendo Museo di n. 1 scrivania, n. 1 console/tavolo più svariate sedie in legno massiccio;
- che dotava a proprie spese il Museo di documenti e quadri sia originali che in copia, attinenti la tragedia murattiana, in modo tale che in data 8 maggio 2003 lo stesso è stato ufficialmente inaugurato.

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Articolo 2 (contenuto della convenzione)

L'Associazione si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 3, 4 e 5 e secondo il programma allegato alla presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari, inseriti in un apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 (assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce che i propri aderenti sono forniti di copertura assicurativa in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto.

Articolo 4 (Ambiti dell'attività)

L'attività d'intervento degli operatori volontari riguarderà:

l'assistenza a compiti di sorveglianza, vigilanza, presidio delle sale espositive, accoglienza e informazioni al pubblico, attività didattiche finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico-storico, supporto alla sistemazione degli archivi fotografici, di materiali archeologici e delle schede tecniche nonché accessionamento, collocazione, inventariazione e catalogazione di materiale librario e archivistico, informazioni bibliografiche, distribuzione, prestito, fotoriproduzione ed ogni altra attività compatibile con i fini solidaristici.

Nello svolgimento di tali attività il numero degli operatori volontari non potrà superare, in via ordinaria, quello dei lavoratori dipendenti in servizio. Tale rapporto potrà essere superato solo nel caso di attività straordinarie (mostre, manifestazioni, eventi).

Articolo 5 (Procedure di svolgimento dell'attività)

Gli operatori volontari, nell'esercizio delle loro prestazioni, procedono alla registrazione della presenza e delle attività in apposito verbale, da conservare aggiornato nella sede ove tali attività vengono svolte.

Il coordinatore dei volontari è responsabile del funzionamento dei servizi di volontariato ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera. Gli operatori comunque sono tenuti al rispetto e alla ottemperanza delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di volontariato.

Per l'attività didattica è demandato alle Direzioni delle singole strutture l'articolazione del programma da concordare con l'Associazione

Articolo 6 (luogo dell'esecuzione)

Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi di seguito specificate con l'impiego dei volontari indicati nell'allegato A:

Sedi

Castello di Pizzo

Chiesetta di Piedigrotta

Resta facoltà dell'Amministrazione concordare con l'Associazione una diversa articolazione del servizio tra le sedi indicate, in caso di comprovata necessità.

Articolo 7 (natura del rapporto)

Gli operatori volontari svolgono l'attività di collaborazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale a titolo gratuito e pertanto né ad essi né all'Associazione è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

L'Associazione concorderà con i responsabili delle strutture tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che dovranno essere, comunque, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

Nello svolgimento del servizio gli operatori si atterranno alle indicazioni concordate con i responsabili delle strutture, con modalità organizzative definite in piena autonomia dall'Associazione medesima.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo configurarsi come sostitutiva di personale dipendente.

Ai dipendenti dell'amministrazione comunale non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

Articolo 8 (rilascio attestati)

L'Amministrazione si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, attestati relativi all'attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell'Associazione a cui fanno capo.

Articolo 9 (professionalità dei volontari)

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione verrà condotto, con la supervisione dell'incaricato dell'Amministrazione, da operatori volontari designati dalla Associazione che s'impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo né avere procedimenti penali in corso per analoghi reati.

Articolo 10 (tesserino di riconoscimento)

L'Amministrazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio artistico", al fine di consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il legale rappresentante dell'Associazione deve comunicare all'Amministrazione le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione.

Articolo 11 (norme di comportamento)

Gli operatori volontari sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, a comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché consoni al comune senso della civica educazione e devono sempre risultare decorosi nell'abbigliamento e nell'immagine della propria persona.

L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità al servizio degli operatori prescelti e la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'amministrazione.

Agli operatori volontari non è consentito lasciare la postazione assegnata per motivi personali, salvo contestuale sostituzione, e non è consentito ricevere visite, salvo casi eccezionali né utilizzare il telefono, se non in caso di necessità.

Gli operatori sono tenuti a segnalare tempestivamente ai responsabili della struttura qualsiasi situazione di emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nel servizio.

Deve, comunque, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra i funzionari responsabili dell'Amministrazione ed il coordinatore dell'Associazione.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo, con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, l'amministrazione provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato.

Articolo 12 (attività di vigilanza)

L'Amministrazione vigila sul rispetto di quanto è stabilito nella convenzione e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 13 (durata della convenzione)

La presente convenzione ha la durata di anni 7 a partire dalla data di sottoscrizione e può essere prorogata, modificata o integrata per concorde volontà delle parti.

Sottoscrizione

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge;

DELIBERA

Per i motivi meglio in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti di:

- affidare all'Associazione Culturale Gioacchino NURAT Onlus con sede in Pizzo alla Piazza Generale Malta, 4 la gestione dei servizi integrativi del Museo Murattiano e precisamente:

- i servizi di informazione di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

- l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali, nonché la gestione dell'annessa biblioteca per la durata di anni 7 (sette). Al termine dei quali la concessione s'intenderà tacitamente rinnovata salvo disdetta per giustificati motivi da entrambi gli enti da dare almeno 6 mesi prima della scadenza e così via per i periodi successivi. Considerati gli investimenti di cui l'Associazione si dovrà fare carico, è esclusa da parte dell'Ente assegnante (Comune), soprattutto per eventuali discordanze di tipo politico, ogni possibilità di disdetta della concessione prima della naturale scadenza dei termini previsti. Vengono in ogni caso fatte salve le esigenze di forza maggiore con conseguente risarcimento del danno dal Comune all'Ente Associazione. L'Associazione mantiene il diritto di disdire in ogni momento la concessione con un preavviso minimo di sei mesi;

Di concedere per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione con riferimento esclusivo ai servizi previsti dalla seguente deliberazione, un locale all'interno dei locali del Museo Murattiano situato all'estremità ovest del primo corridoio del piano strada lato sud del castello, a destra della porta di ingresso e racchiuso recentemente da una porta vetrata e dai lati restanti dalle mura del corridoio.

Di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che consente di regolamentare l'attività di volontariato culturale all'interno della struttura museale cittadina.

Per l'esercizio delle attività di cui alla presente deliberazione resta facoltà dell'Associazione di utilizzare, in accordo con il Funzionario comunale Responsabile, il personale che a qualunque titolo presta la propria attività all'interno della struttura museale, salvo espresso divieto da parte di norme di Legge o di accordi sindacali.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile di settore per il prosieguo di competenza.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.TO FALCONE

Il Segretario Comunale

F.TO SCUGLIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 01 MAR 2004

Visto IL SINDACO



Segretario Comunale

[Signature]

La presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio in data 01 MAR 2004 al n 225
Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il responsabile del Servizio

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

È stata affissa a questo Albo Pretorio, in data 01 MAR 2004 225 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Dlgs. n. 267, del 18 - 08 - 2000.

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il.....:

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 127, comma 2, del Dlgs. n. 267, del 18 - 08 - 2000)

Li

Il Segretario Comunale

[Signature]